



COMUNE DI ARCO

PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E
COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI**

Approvato con deliberazione n. 73 del Consiglio comunale di data 21/12/2016

Modificatio con deliberazione n. 7 del Consiglio comunale di data 24/02/2026

Indice generale

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento.....	pag. 3
Art. 2 – Funzioni.....	pag. 3
Art. 3 - Individuazione degli edifici e locali per la celebrazione.....	pag. 3
Art. 4 - Richiesta della celebrazione e dei locali.....	pag. 4
Art. 5 - Prescrizioni per l'utilizzo dei locali.....	pag. 4
Art. 6 – Calendario e orario di celebrazione.....	pag. 5
Art. 7 – Tariffe.....	pag. 5
Art. 8 - Organizzazione del servizio.....	pag. 5
Art. 9 – Norme finali.....	pag. 6
Art. 10 - Entrata in vigore e pubblicità.....	pag. 6

Art. 1
Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni e costituzione delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 3.11.2000, n. 396).

Art. 2
Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni e costituzione delle unioni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e della legge 20.05.2016 n. 76.
2. Il Sindaco ha facoltà di delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile a: dipendenti a tempo indeterminato del Comune, Assessori comunali, Consiglieri comunali o cittadini italiani che hanno requisiti per la elezione a Consigliere comunale.
3. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio civile e nella costituzione di unioni civili, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 DPR 3/11/2000 n. 396. È fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.
4. Il matrimonio e la costituzione dell'unione civile sono celebrati alla presenza di due testimoni maggiorenni, uniti di idoneo documento di identità in corso di validità.
5. Non sono ammessi atteggiamenti o ornamenti che possano essere offensivi nei confronti della sensibilità politica e religiosa di ogni genere.

Art. 3
Individuazione degli edifici e locali per la celebrazione

1. Gli edifici e i locali individuati per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili, costituenti la "Casa comunale", sono i seguenti:
 - sala Giunta o altra sala idonea presso il municipio di Arco;
 - la sala degli affreschi al primo piano di Palazzo Giuliani, in Piazza III novembre, n. 7;
 - le sale presso l'immobile denominato Casinò di Arco e le sue pertinenze esterne (veranda Liberty e gazebo).
2. La celebrazione fuori dalla "Casa comunale", può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile.

Art. 4
Richiesta della celebrazione e dei locali

1. La richiesta di celebrazione di matrimonio o di costituzione dell'unione civile va presentata all'Ufficio di Stato Civile o ad altro incaricato individuato dal Comune mediante apposita domanda con le modalità, forme e modulistica, stabilite dal competente Ufficio comunale, almeno 30 giorni prima della data di celebrazione.
2. La celebrazione deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. 396 del 03-11-2000 o da dichiarazione di inesistenza di impedimenti alla celebrazione per gli stranieri non residenti. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio o di costituzione dell'unione civile si considererà come non avvenuta.
3. Qualora la celebrazione sia richiesta presso uno degli edifici o locali per i quali è previsto il versamento di apposita tariffa, l'ufficiale di stato civile o altro incaricato del Comune provvederà a comunicare al richiedente la disponibilità dell'edificio o del locale per la giornata e l'orario richiesto. In caso di indisponibilità potrà essere concordata una diversa data e/o orario o un edificio o locale diverso. Il richiedente dovrà provvedere al versamento di un acconto pari ad almeno il 50% di quanto dovuto e trasmettere l'apposita attestazione di versamento entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della conferma di disponibilità. La mancata presentazione dell'attestazione di versamento dell'acconto nei termini sopra indicati comporterà la decadenza della richiesta di celebrazione nell'edificio o locale, data e orario prestabilito. Il saldo di quanto dovuto dovrà essere versato al Comune prima della celebrazione. Il mancato versamento del saldo prima della celebrazione non garantirà la celebrazione.

Art. 5
Prescrizioni per l'utilizzo dei locali

1. Alle parti richiedenti è consentito addobbare il locale o lo spazio dove dovrà avvenire la celebrazione, fermo restando che, alla fine della cerimonia, le stesse si faranno carico dello sgombero degli addobbi; esse sono direttamente responsabili e rispondono dei danni recati alle strutture esistenti.
2. I locali e gli spazi per le celebrazioni (per la cerimonia ed eventuali foto ricordo ecc.) possono essere occupati per un tempo massimo di un'ora.
3. Qualora siano previsti più matrimoni, gli eventuali ritardi (superiori ai 15 minuti) che rendano impossibile le ulteriori celebrazioni potranno determinare l'annullamento della cerimonia.
4. Non è ammesso, prima, durante e dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, confetti, petali, coriandoli o altro materiale all'interno del locale della celebrazione.
5. Per l'approntamento dei locali o degli spazi così come per la gestione degli aspetti organizzativi legati alla celebrazione il Comune potrà servirsi di soggetto esterno appositamente incaricato al quale potranno essere delegati determinati compiti e funzioni compresi i rapporti con i richiedenti la celebrazione.

Art. 6
Calendario e orario di celebrazione

1. I matrimoni e la costituzione delle unioni civili sono possono essere celebrati durante tutti i giorni della settimana.
2. Il Sindaco con apposito decreto stabilirà gli orari di celebrazione nelle varie giornate, così come potrà individuare dei periodi, delle giornate di calendario o degli orari nei quali le celebrazioni sono sospese, anche limitatamente a uno o più edifici o locali.

Art. 7
Tariffe

1. L'Organo comunale competente stabilirà le tariffe da applicare per le celebrazioni, tariffe che potranno essere differenziate, oltre che tra residenti e non residenti, in ragione dell'edificio o locale richiesto per la celebrazione, della giornata e dell'orario.
2. Nessuna tariffa è dovuta per le celebrazioni in orario d'ufficio nella sala Giunta o altra sala idonea presso il Municipio per le quali almeno uno dei due richiedenti sia residente nel Comune di Arco.
3. Le predette tariffe sono dovute a fronte dei servizi offerti per la celebrazione quali: oneri e spese gestionali inerenti l'organizzazione della cerimonia, l'allestimento dei locali, la pulizia, il riscaldamento, il personale ausiliario, ecc.
4. La mancata celebrazione per causa non imputabile al Comune non comporterà la restituzione della tariffa versata.

Art. 8
Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili è l'Ufficio di Stato civile che potrà avvalersi di altri collaboratori, anche esterni al Comune, appositamente incaricati dall'amministrazione comunale.
2. La visita dei locali destinati alla celebrazione può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.
3. L'Ufficio di Stato Civile o altri collaboratori esterni incaricati dal Comune daranno, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
4. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

Art. 9
Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione:
 - Il Codice Civile;
 - Il DPR 3 novembre 2000 n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127”;
 - il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
 - Legge 20.05.2016, n. 76.

Art. 10
Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento viene applicato a decorrere dalla data di esecutività delle relative deliberazioni di adozione e pubblicato sul sito internet del Comune al fine di agevolarne la conoscenza da parte dei cittadini.